



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 22/2010**

**ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 20 MAGGIO 2010, N. 72 CONVERTITO CON LA LEGGE 19 LUGLIO 2010, N. 111: DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CO<sub>2</sub> SPETTANTI AI GESTORI DEGLI IMPIANTI O PARTI DI IMPIANTO RICONOSCIUTI "NUOVI ENTRANTI" AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA M) DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2006, N. 216 E CHE NON HANNO RICEVUTO QUOTE DI EMISSIONE A TITOLO GRATUITO A CAUSA DELL'ESAURIMENTO DELLA RISERVA "NUOVI ENTRANTI"**

Nella riunione del 21 settembre 2010

VISTI

- il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, *lett. m*) recante la definizione di impianto "nuovo entrante"; l'articolo 11, comma 3 che attribuisce al Comitato nazionale di gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto il compito di disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti;
- Il decreto interministeriale, 28 febbraio 2008, di approvazione della Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012 (di seguito "Decisione di Assegnazione") e relativi allegati, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 275 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 13 dicembre 2008 - Serie Generale, e in particolare il capitolo 6 della Decisione di Assegnazione recante "Regolamento per la gestione degli impianti "nuovi entranti" e delle chiusure di impianto", nonché l'allegato B alla Decisione di Assegnazione recante gli elementi di dettaglio inerenti la gestione degli impianti "nuovi entranti" e delle chiusure di impianto;
- La Legge 19 luglio 2010, n. 111 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub> pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 167 del 20 luglio 2010 ed in particolare l'art. 2, 1° comma, ai sensi del quale "per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di CO<sub>2</sub> a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il

Comitato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO<sub>2</sub> spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas”;

- la deliberazione n. 01/2008 recante la ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra relative al periodo 2005-2007 al fine del rilascio delle autorizzazioni per il periodo 2008-2012, e viste in particolare quelle rilasciate ai gestori degli impianti riconosciuti come “nuovi entranti ex-novo” ed elencati in Allegato A alla presente deliberazione;

#### CONSIDERATO CHE

- per gli impianti indicati nel presente provvedimento sono state concluse le relative istruttorie;
- ai sensi del paragrafo 4.5 dell'Allegato B al decreto interministeriale, 28 febbraio 2008, di approvazione della Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012, nel caso in cui l'impianto “nuovo entrante” abbia dismesso capacità produttiva sull'impianto medesimo oppure su altro impianto gestito dallo stesso gestore o gestore controllante, controllato o collegato, la determinazione delle quote di CO<sub>2</sub> è effettuata sottraendo alle quote calcolate per il “nuovo entrante” le quote associate alla “capacità dismessa”;
- ai sensi del paragrafo 4.6 dell'Allegato B al decreto interministeriale, 28 febbraio 2008, di approvazione della Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012, le quote di CO<sub>2</sub> spettanti agli impianti o alle sezioni di impianto “nuovi entranti” del settore termoelettrico per il periodo compreso tra il primo parallelo e l'entrata in esercizio commerciale è determinata a consuntivo e che tale entità è esplicitata nella Tabella 1 dell'elenco settoriale in Allegato .;

#### ESAMINATI

- la base-dati “AGES – Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra” consultabile sul sito web dell'ISPRA all'indirizzo [www.ages.sinanet.apat.it](http://www.ages.sinanet.apat.it) contenente le informazioni per il riconoscimento della condizione di “nuovo entrante di II periodo”, i dati di base per il calcolo del numero di quote da assegnare; le integrazioni di tali dati, le informazioni tecniche di dettaglio e i documenti di supporto forniti dagli operatori;
- il contenuto delle dichiarazioni delle attività e delle emissioni di CO<sub>2</sub> relative al periodo di avviamento degli impianti “nuovi entranti” inclusi nel settore termoelettrico pervenute ai sensi del paragrafo 4.6 dell'Allegato B al decreto interministeriale, 28 febbraio 2008, di approvazione

della Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012 corredate dai relativi attestati di verifica rilasciati agli organismi verificatori ai sensi del DEC/RAS/023/2006;

SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

DELIBERA

Articolo 1

1. Il numero di quote di CO<sub>2</sub> spettante ai gestori di impianti/parti di impianto riconosciuti “nuovi entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e che non hanno ricevuto quote di emissione di CO<sub>2</sub> a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, è determinato conformemente agli Allegati A alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

1. Della presente deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas per mezzo di notificazione tramite servizio postale.

IL PRESIDENTE  
Rosaria Romano

## Allegato

### Elenco settoriale 1: Elenco degli impianti termoelettrici cogenerativi e non cogenerativi

Tabella 1: Determinazione delle quote per il “periodo di avviamento” degli impianti termoelettrici cogenerativi e non cogenerativi

N Aut	Ragione Sociale Del Gestore	Denominazione Impianto	Quote 2008 [t CO <sub>2</sub> ]	Quote 2009 [t CO <sub>2</sub> ]	Quote 2010 [t CO <sub>2</sub> ]	Quote 2011 [t CO <sub>2</sub> ]	Quote 2012 [t CO <sub>2</sub> ]
1257	Sorgenia Puglia Spa	Centrale a ciclo combinato di Modugno	0	218.332	0	0	0
1524	Ergosud spa	Centrale turbogas a ciclo combinato di Scandale (KR)	0	9.824	0	0	0
<b>Totale</b>			<b>0</b>	<b>228.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>